

CONDANNATO IL COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

IL Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano annulla il divieto per incompetenza del consiglio comunale.

Firenze, 8 aprile 2026 - L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** - www.coordinamentocamperisti.it - aveva invitato il Comune di Selva di Val Gardena a revocare il provvedimento *anticamper* perché si trattava del secondo tentativo di impedire la sosta alle autocaravan nonostante quanto previsto dal Codice della Strada e dalla granitica giurisprudenza. Purtroppo, il Comune sceglieva di caricare l'apparato della Giustizia, in questo caso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, di un ricorso: questo pur essendo un Comune che, contando circa 2.600 abitanti, impegnava circa 15.000,00 euro per le spese legali per poi trovarsi a doverne rimborsare oltre 4.000 a seguito della sentenza. Siamo ora a circa 20.000,00 euro a carico dei cittadini di Selva di Val Gardena, risorse pubbliche che potevano e dovevano essere destinate ai cittadini e alle esigenze della città e che invece si sono risolte nel ricevere una lezione di 10 pagine sulle norme di come si deve ben amministrare una città. Infatti, con la sentenza depositata il 7 aprile 2026 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Regionale Sezione Autonoma di Bolzano, ha annullato l'articolo 4, comma 2 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 15.09.2025 con il quale il Comune di Selva di Val Gardena aveva istituito un divieto di sosta dei veicoli al fine di pernottarvi.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Marcello Viganò per l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, ritenendo fondata la censura di incompetenza del consiglio comunale, ha condannando il Comune al rimborso delle spese di lite.

Ora il Comune di Selva di Val Gardena ha le seguenti opzioni:

1. rispettare la legge che dal 1991 che ha regolato la circolazione e sosta delle autocaravan, evitando di adottare altri escamotage *anticamper*;
2. far firmare il divieto all'organo competente e ritornare davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano.

Vediamo quale sceglieranno.

I fatti

A seguito di segnalazione ricevuta nel 2024 l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** veniva a conoscenza di un divieto di sosta per autocaravan in orario 20.00 – 06.00 istituito con ordinanza sindacale n. 9457 del 2010 dal Comune di Selva di Val Gardena nei parcheggi delle zone Isgla, Taiadices e Val.

Rilevata l'erroneità e ingiustizia della limitazione, con istanza del 01.08.2024 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune a revocare il divieto di sosta notturno.

Stante l'inerzia del Comune, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** interpellava il Provveditorato alle Opere Pubbliche e a seguito di tale intervento il Comune, con ordinanza n. 13 del 28.10.2024, revocava il divieto di sosta notturna alle autocaravan. A distanza di un anno il Comune di Selva di Val Gardena tornava a limitare la circolazione in orario notturno. Con deliberazione consiliare n. 54 del 15.09.2025 l'ente approvava il "*Regolamento per la sosta, l'utilizzo dei parcheggi*

pubblici non custoditi ed il campeggio” che dopo aver stabilito un divieto di qualsiasi forma di campeggio, all’articolo 4, comma 2 prevedeva un divieto di sostare o parcheggiare i veicoli al fine di pernottarvi, sanzionato con una pena pecuniaria e con l’immediata rimozione del veicolo. Con istanza del 19.09.2025 l’**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** chiedeva la revoca in autotutela della deliberazione consiliare nella parte in cui il regolamento impediva di sostare e trattenersi a bordo dei veicoli in orario notturno rilevando, anzitutto, l’incompetenza del consiglio comunale.

Alla richiesta di revoca il Comune non forniva riscontro costringendo l’**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.

Il ricorso

Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, difesa dall’Avv. Marcello Viganò, **impugnava la delibera del consiglio comunale n. 54 del 15.09.2025 nella sola parte in cui, all’articolo 4 del regolamento, stabiliva il divieto di sostare o parcheggiare i veicoli al fine di pernottarvi.**

Nel ricorso venivano sollevate le censure di incompetenza del consiglio comunale ad adottare una disposizione in materia di circolazione stradale, violazione del principio di tassatività-determinatezza; violazione del codice della strada, della Legge Regionale Trentino Alto Adige n. 2/2018 e dello statuto nonché eccesso di potere sotto le figure sintomatiche del difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e inosservanza di direttive ministeriali, riservandosi di chiedere il risarcimento del danno.

Il Comune di Selva di Val Gardena si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel corso del processo il Comune adottava l’ordinanza del Sindaco n. 2 del 20.02.2026 con la quale intendeva convalidare la deliberazione consiliare e sanare il vizio di incompetenza.

Entrambe le parti depositavano documenti, memorie e repliche. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 seguiva una tempestiva sentenza.

La sentenza

Con sentenza del 07 aprile 2026 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, ha accolto il ricorso dell’**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza con assorbimento delle altre censure.

Il Giudice Amministrativo ha evidenziato che il consiglio comunale non poteva adottare una limitazione alla circolazione stradale e che il sindaco non era competente a ratificare una delibera del consiglio che aveva approvato un regolamento.

Per altro verso, il sindaco non era nemmeno competente ad assumere le ordinanze in materia di divieto di sosta, essendo competente il dirigente.

Di conseguenza il vizio di incompetenza non veniva convalidato.

Pur non entrando nel merito del divieto, l’articolo 4 comma 2 del regolamento veniva annullato per incompetenza dell’organo deliberante.

Le conclusioni

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano non è entrato nel merito della questione e il potere del Comune potrebbe essere nuovamente esercitato dall'organo competente.

Pertanto, il Comune di Selva di Val Gardena dovrà scegliere se accantonare definitivamente l'idea di vietare la sosta notturna o se esercitare nuovamente il potere in tal caso esponendosi a un'ulteriore impugnativa.

A prescindere da ciò va evidenziata una scarsa capacità amministrativa dal momento che il Comune doveva sapere qual era l'organo competente ad adottare la limitazione alla circolazione stradale. Tanto più che nell'istanza di autotutela l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** aveva preventivamente censurato il vizio di incompetenza. La circostanza che il processo si sia concluso con l'accertamento del vizio di incompetenza ha comportato aggravii inutili sia per il Giudice Amministrativo, che non era necessario investire su tale questione, sia per la stessa Pubblica Amministrazione e per i cittadini sui quali, in definitiva, ricadono anche le conseguenze economiche della resistenza in giudizio e della condanna al rimborso delle spese.

Nel merito del divieto di sosta notturno sono stati illustrati i motivi per cui una tale limitazione è erronea e ingiusta.

.....